

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 18 marzo 2019, n. 37

D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della *Xylella fastidiosa*.

Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell'art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Brindisi.

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di MARZO, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della AP "Applicazione lotte obbligatorie", riferisce:

Premesso che la *Xylella fastidiosa*, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche.

Visto l'art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l'adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio nazionale.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita "le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione";

Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l'espletamento delle attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.

Visto l'art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.

Vista la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della *Xylella fastidiosa* che, a seguito di monitoraggio del territorio e prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio, ha confermato l'obbligo di abbattimento delle piante risultate infette.

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015 s.m.i. relativa alle misure da adottare per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno dell'Unione del batterio di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).

Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 febbraio 2016 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure

di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 *"Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).*

Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state approvate le *"Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i."* ed è stato stabilito che *"le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell'ARIF, per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l'estirpazione volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell'atto prescrittivo"*.

Vista la D.G.R 1890/2018 che dispone *"di dare continuità amministrativa, nonostante la sopravvenuta Decisione (UE) 2018/927, sia agli esiti delle analisi svolte sui campioni prelevati sino ad aprile 2018 e sia alle ordinanze di estirpazione, da emettere o già emesse dalla Sezione Osservatorio per le piante infette individuate nel monitoraggio luglio 2017-aprile 2018, localizzate nelle aree di cui alla DDS 109 del 19 aprile 2018"*, e quindi ricadenti nella ex zona contenimento.

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 109 del 19/04/2018 *"Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53"*.

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato *le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53*.

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 3 del 16/01/2019 *"Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i. - Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018"*.

Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l'abbattimento degli alberi di olivo.

Vista la Legge n. 14 del 2007 *"Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"*.

Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 *"Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia"* (BURP n° 39 del 30/03/2017).

Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 *"Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)"* (BURP n° 110/2017).

Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)"*, (BURP n. 146 del 27/12/2017).

Visto l'art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017

Visto l'art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di preminenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri *"... la Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri"*

Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.

Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che confermano "... non sussisteva un obbligo di avviso dell'avvio del procedimento relativo all'abbattimento delle piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull'esito dello stesso, attesa la superiore finalità del contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, ...".

Visto il paragrafo 7 dell'art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche sul proprio territorio.

Preso atto delle risultanze del monitoraggio ufficiale effettuato da ARIF sul territorio della Regione da luglio 2017 ad aprile 2018, rivolto ad individuare le piante infette da *Xylella fastidiosa*.

Preso atto che a garanzia dell'esatta individuazione delle piante infette da *Xylella fastidiosa*, i campioni vegetali prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo enzimatico ELISA (*enzyme-linked immunosorbent assay*) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.

Viste le note prot. SELGE n. 11/2018, 15/2018, 45/2018, 47/2018, 51/2018, 75/2018 e 125/2018 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it>), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per *Xylella fastidiosa* sui campioni vegetali prelevati da ARIF in sede di monitoraggio 2017-2018, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l'agro comunale su cui le piante ricadono, per un totale di n°160 piante di ulivo infette site in agro di Brindisi.

Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle quali insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le 160 piante ricadono nella zona "ex zona contenimento" di cui alla DGR 1890/2018 e DDS 109/2018.

Rilevato che, le n.160 piante di ulivo infette (tutte individuate nel monitoraggio 2017-2018 e sottoposte alla Conferenza di Servizi), insistono su particelle contraddistinte con (*) nella successiva tabella e nell'allegato D al presente atto, con presenza del vincolo paesaggistico di competenza nazionale, non rientrante nella fattispecie di cui alla Lr 64/2017.

Vista, la Conferenza di Servizi di cui al resoconto-verbale del 20/09/2018 e le ulteriori note prot. 7266 del 20.09.2018 della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio e prot. 17843 del 21.09.2018 del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA che ha espresso parere favorevole condizionato per l'abbattimento di singole piante di ulivo presenti su distinte particelle ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, con la prescrizione di reimpiantare la stessa essenza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, ove constatata l'inesistenza di misure alternative, nonché di comunicare alla stessa eventuali ritrovamenti fortuiti di presunto interesse archeologico.

Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell'art. 7 della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere "immediatamente" estirpate adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione del batterio.

Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4" per quanto attiene l'obbligatorietà dell'attuazione "immediata" delle misure fitosanitarie anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.

Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia S.p.a e riportati negli **allegati A (da A/1 ad A/12) e D**, parti integranti del presente atto.

Preso atto che l'estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del

paragrafo 2 dell'art. 7 della Decisione 789/2015 smi l'estirpazione deve avvenire "immediatamente", e che la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p.

Preso atto che l'estirpazione degli alberi di ulivo infetti, ricadenti su area vincolata paesaggisticamente, verrà eseguita con le prescrizioni già formulate, dalla Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA con nota prot. 17843 del 21.09.2018 su citata, ed inoltre, che il reimpianto dell'olivo infetto avverrà, in via generale ove consentito dalle norme, con le cultivar (leccino, FS17) di cui alle DDS n. 274 del 04/05/2018 e n. 280 del 17/05/2018.

Richiamato il paragrafo 2 dell'art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione "immediata" (estirpazione) delle piante infette da *Xylella fastidiosa* dopo la individuazione ufficiale.

Richiamato il paragrafo 4 dell'art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l'esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori, prima della rimozione delle piante.

Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.

Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

Visto l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

Visto l'art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all'Amministrazione di stabilire forme di pubblicità del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e s.m.i.

Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data 20.11.2018, ha ritenuto "necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell'Agenzia delegata, mediante la pubblicazione all'albo pretorio dell'atto di prescrizione di abbattimento che riporta: coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione, senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell'indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione delle spese di estirpazione. E' fatta salva l'estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario entro i termini e con le modalità stabilite dall'atto prescrittivo e in tal caso l'indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione". Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l'affissione della richiamata DGR all'Albo Pretorio dei comuni dell'area contenimento e cuscinetto sino a settembre 2019.

Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del 07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all'ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto settembre 2019.

Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi *Xylella fastidiosa* sono obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Per quanto sopra riportato, si propone di:

- **disporre** l'estirpazione di **n°160 piante infette** site in agro di Brindisi ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

MONITORAGGIO 2017-2018					
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	N° PIANTE INFETTE	VINCOLO PAESAGGISTICO
BRINDISI	17	33	MANELLI MARIA VITTORIA	1	*
BRINDISI	3	144	VITA LORENZO	1	*
BRINDISI	17	375	TEDESCHI COSIMO	9	*
		376		4	*
BRINDISI	17	876	LICCI DOMENICO GIUSEPPE	1	*
BRINDISI	17	875	LICCI ANTONIO	14	*
		877		8	*
BRINDISI	17	858	URGESE MARIA CONCETTA	1	*
BRINDISI	39	262	COLAIANNI OSVALDO	7	*
BRINDISI	39	295	SANTORO ANTONIA	36	*
BRINDISI	39	339	FINANZE DELLO STATO	62	*
BRINDISI	39	698	SPERANZA FRANCESCO	8	*
BRINDISI	39	735	MASSA ANGELA RUGGIERO CARMEN RUGGIERO PIERLUIGI	3	*
BRINDISI	39	390	MONTARULI ERMANNO	2	*
		347		3	*
TOTALE				160	160

- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:
 - a) al Comune di **Brindisi** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni.**
 - b) all'ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 e alla convenzione sottoscritta;
 - c) alla Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA per dovuta informazione, in quanto titolare della tutela del vincolo paesaggistico, e perché ove di necessità esprima alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it nei termini temporali innanzi definiti eventuali motivi ostativi all'attività di estirpazione disposta in attuazione di profilassi internazionale a tutela della salute delle piante e dell'economia rurale, come esplicitato nelle premesse.
- **stabilire** che il proprietario/conduttore delle piante di ulivo, ricadenti in area vincolata paesaggisticamente, in adempimento alle prescrizioni della Soprintendenza, dovrà procedere al reimpianto con le varietà di ulivo di cui alla DDS n. 274 del 04/05/2018 e n. 280 del 17/05/2018, compatibilmente con le norme legislative vigenti, ad integrazione di quanto espiantato.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF l'estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di **Brindisi**, sopra elencate e riportate **nell'allegato**

D, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui **agli allegati A (da A/1 ad A/12)**, parti integranti al presente atto;

- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
 - attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conducente della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
 - allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conducente, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
 - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail c.cavallo@regione.puglia.it;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di presunto interesse archeologico;
 - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conducenti sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 - manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure alla PEC dell'Agenzia protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovrintendere alle operazioni ai sensi della DDS 716 del 20/11/2018 ed accertare il rispetto dell'applicazione delle norme fitosanitarie;

- comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
- effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
- estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
- distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove poter effettuare il relativo bonifico (**allegato B**);
 - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI

- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- **di pubblicare** il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.

Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

Il sottoscritto attesta che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario A.P. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

Visto l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell'Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

Vista la DDS 716 del 20/11/2018 di proroga delega funzione Posizioni Organizzative;

Vista la DDS 24 del 20/12/2018 che proroga l'incarico delle AP/PO;

Visto l'art. 21 bis della Legge 241/90;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- **di approvare** quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
- **disporre** l'estirpazione di **n°160 piante infette** site in agro di Brindisi ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

MONITORAGGIO 2017-2018					
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	N° PIANTE INFETTE	VINCOLO PAESAGGISTICO
BRINDISI	17	33	MANELLI MARIA VITTORIA	1	*
BRINDISI	3	144	VITA LORENZO	1	*
BRINDISI	17	375	TEDESCHI COSIMO	9	*
		376		4	*
BRINDISI	17	876	LICCI DOMENICO GIUSEPPE	1	*
BRINDISI	17	875	LICCI ANTONIO	14	*
		877		8	*

BRINDISI	17	858	URGESE MARIA CONCETTA	1	*
BRINDISI	39	262	COLAIANNI OSVALDO	7	*
BRINDISI	39	295	SANTORO ANTONIA	36	*
BRINDISI	39	339	FINANZE DELLO STATO	62	*
BRINDISI	39	698	SPERANZA FRANCESCO	8	*
BRINDISI	39	735	MASSA ANGELA RUGGIERO CARMEN RUGGIERO PIERLUIGI	3	*
BRINDISI	39	390	MONTARULI ERMANNO	2	*
		347		3	*
TOTALE				160	160

- **trasmettere** il presente atto con unica PEC:
 - a) al Comune di **Brindisi** affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la **durata di 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica **ai proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni**.
 - b) all'ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018 e alla convenzione sottoscritta;
 - c) alla Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA per dovuta informazione, in quanto titolare della tutela del vincolo paesaggistico, e perché ove di necessità esprima alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it nei termini temporali innanzi definiti eventuali motivi ostativi all'attività di estirpazione disposta in attuazione di profilassi internazionale a tutela della salute delle piante e dell'economia rurale, come esplicitato nelle premesse.
- **stabilire** che il proprietario/conduttore delle piante di ulivo, ricadenti in area vincolata paesaggisticamente, in adempimento alle prescrizioni della Soprintendenza, dovrà procedere al reimpianto con le varietà di ulivo di cui alla DDS n. 274 del 04/05/2018 e n. 280 del 17/05/2018, compatibilmente con le norme legislative vigenti, ad integrazione di quanto espianato.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- **di disporre**, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF l'estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di **Brindisi**, sopra elencate e riportate **nell'allegato D**, nonché evidenziate nelle ortofoto di cui **agli allegati A (da A/1 ad A/12)**, parti integranti al presente atto;
- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla seguente procedura:
 - attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
 - allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore, ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
 - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;

- estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail c.cavallo@regione.puglia.it;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di presunto interesse archeologico;
 - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
- **di stabilire** che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conducenti sarà riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare il relativo bonifico (come da **allegato C**, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 - manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui **all'allegato B** (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure alla PEC dell'Agenzia protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni ai sensi della DDS 716 del 20/11/2018 ed accertare il rispetto dell'applicazione delle norme fitosanitarie;
 - comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
 - effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all'estirpazione, contro i vettori dell'organismo specificato, come indicato al comma 4) dell'art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
 - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;


- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- **di stabilire** che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni albero estirpato, l'intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 - comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove poter effettuare il relativo bonifico (**allegato B**);
 - in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale l'importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
- **di stabilire** che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.


C) DISPOSIZIONI GENERALI


- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- **di pubblicare** il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it
- **di stabilire** che il presente atto è immediatamente esecutivo.


Il presente atto, composto di n° 14 (quattordici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati **A (composto da 12 facciate)**, **B**, **C** composti rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e dall'allegato **D** composto da 7 facciate timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.


Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)














ALLEGATO A/6

Il presente allegato è composto da n. 4 fogli
Il Dirigente
Ing. Giuseppe Tedeschi

BRINDISI


BRINDISI

Foglio 17
particella 858


Foglio 39

- Legenda**
- ☆ Pianta positiva-Monitoraggio 2017-2018
 - Focoli 100 metri-Monitoraggio 2017-2018
 - Fogli catastali
 - Particelle catastali
 - Confini Comunali









foglio 39
articollo 698

ALLEGATO A/10

Il presente allegato è composto da n. A. fogli
IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

foglio 37

foglio 36

foglio 35

foglio 34

foglio 33

foglio 32

foglio 31

foglio 30

foglio 29

foglio 28

foglio 27

foglio 26

foglio 25

foglio 24

foglio 23

foglio 22

foglio 21

foglio 20

foglio 19

foglio 18

foglio 17

foglio 16

foglio 15

foglio 14

foglio 13

foglio 12

foglio 11

foglio 10

foglio 9

foglio 8

foglio 7

foglio 6

foglio 5

foglio 4

foglio 3

foglio 2

foglio 1

BRINDISI

foglio 40

foglio 39

foglio 38

foglio 37

foglio 36

foglio 35

foglio 34

foglio 33

foglio 32

foglio 31

foglio 30

foglio 29

foglio 28

foglio 27

foglio 26

foglio 25

foglio 24

foglio 23

foglio 22

foglio 21

foglio 20

foglio 19

foglio 18

foglio 17

foglio 16

foglio 15

foglio 14

foglio 13


foglio 12

foglio 11

foglio 10

legenda

- ☆ Pianta posiliva-Monitoraggio 2017-2018
- Focciati 100 metri-Monitoraggio 2017-2018
- Foglii catastali
- Particelle catastali
- Confini Comunali



ALLEGATO A

Il presente allegato è composto da n. fogli
IL DIRIGENTE
 Ing. Giuseppe Tedeschi

foglio 39
particella 735

BRINDISI

- legenda**
- Pianta posiliva-Monitoraggio 2017-2018
 - Fociai 100 metri-Monitoraggio 2017-2018
 - Fogli catastali
 - Particelle catastali
 - Confini Comunali





COSTITUITO DA TRIAGINA

Allegato B

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

IL DIRIGENTE

(ing. Giuseppe Tedeschi)

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.itREGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.itSEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.itOGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _____ DEL _____

Con la presente il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
_____Codice Fiscale_____ in qualità di _____
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione
volontaria** delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:

- Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data _____ con
 - Deltametrina
 - Acetamiprid
 (indicare uno, apponendo una X);
- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del _____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitari potrà contattare il seguente numero telefonico _____
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- il contributo deve essere corrisposto a:
 - nome e cognome _____
 - nato/a il _____ a _____
 - Codice fiscale _____
 - residente in _____ a _____
 - codice IBAN _____
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allego copia del seguente documento _____ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

Sede operativa di Brindisi Via Torpisanà, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300

mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatoriofitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it

COSTITUITO DA 1 PAGINA

IL DIRIGENTE **Allegato C**
(Ing. Giuseppe Tedeschi)REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bariosservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA DDS N. _____ DEL _____

Con la presente il/la sottoscritto/a nato/a a ilCodice Fiscale.....in qualità di (specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contributo per ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____
- Allego copia del seguente documento _____ (altrimenti sbarrare)
- Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce

Data _____

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Allegato D

IL DIRIGENTE

(Ing. Giuseppe Tedeschi)


MONITORAGGIO 2017-2018

AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	SPECIE	CAMPIONE	LONGITUDINE	LATITUDINE	ZONA	VINGOLO PAESAGGISTICO
BRINDISI	17	33	MANELLI MARIA VITTORIA	OLIVO	195432	17,79964576	40,65815231	Ex contenimento	*
BRINDISI	3	144	VITA LORENZO	OLIVO	186329	17,82537237	40,68367126	Ex contenimento	*
				OLIVO	158373	17,79935427	40,65359320	Ex contenimento	*
				OLIVO	158531	17,79907800	40,65382263	Ex contenimento	*
				OLIVO	158675	17,79895595	40,65351906	Ex contenimento	*
				OLIVO	159066	17,79854424	40,65374988	Ex contenimento	*
		375		OLIVO	159381	17,79811241	40,65355759	Ex contenimento	*
BRINDISI	17		TEDESCHI COSIMO	OLIVO	159674	17,79839538	40,65364661	Ex contenimento	*
				OLIVO	159765	17,79853418	40,65333571	Ex contenimento	*
				OLIVO	164449	17,79906727	40,65415076	Ex contenimento	*
				OLIVO	165644	17,79825591	40,65398695	Ex contenimento	*
				OLIVO	158323	17,80013834	40,65353639	Ex contenimento	*
		376		OLIVO	158384	17,80002147	40,65387781	Ex contenimento	*
				OLIVO	158728	17,80027315	40,65353767	Ex contenimento	*
				OLIVO	161613	17,80235734	40,65374725	Ex contenimento	*
BRINDISI	17	876	LICCI DOMENICO GIUSEPPE	OLIVO	161725	17,80019179	40,65287691	Ex contenimento	*
				OLIVO	159382	17,79938362	40,65295022	Ex contenimento	*
				OLIVO	159480	17,79939808	40,65270106	Ex contenimento	*
BRINDISI	17	875	LICCI ANTONIO	OLIVO	159558	17,79952057	40,65257949	Ex contenimento	*
				OLIVO	159677	17,79915065	40,65259649	Ex contenimento	*
				OLIVO	159724	17,79901999	40,65261433	Ex contenimento	*



Allegato D

	OLIVO	159827	17,79872889	40,65275254	Ex contenimento	*		
		159956	17,79901028	40,65274210	Ex contenimento	*		
		161362	17,79924641	40,65295894	Ex contenimento	*		
		161390	17,79924698	40,65307328	Ex contenimento	*		
		161405	17,79924631	40,65317960	Ex contenimento	*		
		161441	17,7989901	40,65311521	Ex contenimento	*		
		161463	17,79901966	40,65298883	Ex contenimento	*		
		162245	17,79884398	40,65306260	Ex contenimento	*		
		162407	17,79872194	40,65332917	Ex contenimento	*		
		158585	17,80118026	40,65322436	Ex contenimento	*		
		158804	17,80066587	40,65267342	Ex contenimento	*		
		158844	17,80067191	40,65274413	Ex contenimento	*		
		159923	17,80089995	40,65323879	Ex contenimento	*		
		160237	17,80087106	40,65288149	Ex contenimento	*		
		161329	17,80047208	40,65261085	Ex contenimento	*		
		161349	17,80098975	40,65316231	Ex contenimento	*		
		161667	17,80105316	40,65286102	Ex contenimento	*		
BRINDISI	17	858	URGESA MARIA CONCETTA	234153	17,79928386	40,65497945	Ex contenimento	*
BRINDISI	39	262	COLAIANNI OSVALDO	165640	17,79771742	40,65249773	Ex contenimento	*
				165701	17,79789767	40,65248192	Ex contenimento	*
				165781	17,79785961	40,65218758	Ex contenimento	*
				198595	17,79769197	40,65219369	Ex contenimento	*
				198596	17,79769599	40,65235343	Ex contenimento	*



Allegato D


					198597	17,79751702	40,65235400	Ex contenimento	*
					198606	17,79769375	40,65061143	Ex contenimento	*
					161650	17,79862734	40,65228367	Ex contenimento	*
					161677	17,79881953	40,65227632	Ex contenimento	*
					161848	17,79879704	40,65204921	Ex contenimento	*
					162017	17,79879436	40,65185283	Ex contenimento	*
					165301	17,79845015	40,65229441	Ex contenimento	*
					165407	17,79846981	40,65242974	Ex contenimento	*
					165605	17,79842725	40,65214578	Ex contenimento	*
					165668	17,79861331	40,65213874	Ex contenimento	*
					165712	17,79861331	40,65205938	Ex contenimento	*
					165780	17,79862203	40,65198104	Ex contenimento	*
					165904	17,79843075	40,65198964	Ex contenimento	*
					165912	17,79806409	40,65231797	Ex contenimento	*
					166028	17,79826621	40,65230071	Ex contenimento	*
					166064	17,79839806	40,65175261	Ex contenimento	*
					166081	17,79823177	40,65215960	Ex contenimento	*
					166166	17,79859458	40,65171449	Ex contenimento	*
					166213	17,79859588	40,65183961	Ex contenimento	*
					166256	17,79877156	40,65175516	Ex contenimento	*
					166348	17,79875882	40,65169920	Ex contenimento	*
					198600	17,79874775	40,65156128	Ex contenimento	*
					198603	17,79874901	40,65148102	Ex contenimento	*
					198613	17,79787053	40,65029788	Ex contenimento	*

BRINDISI

39

295


SANTORO ANTONIA



Allegato D


				198614	17,79863383	40,65039469	Ex contenimento	*
				198729	17,79866427	40,65060845	Ex contenimento	*
				198736	17,79848121	40,65070359	Ex contenimento	*
				198767	17,79831447	40,6508518	Ex contenimento	*
				198879	17,79869522	40,65097934	Ex contenimento	*
				198924	17,79853486	40,65128	Ex contenimento	*
				198967	17,79875331	40,65141154	Ex contenimento	*
				198978	17,79856414	40,65142363	Ex contenimento	*
				199012	17,79838176	40,65142938	Ex contenimento	*
				240207	17,79801384	40,65188438	Ex contenimento	*
				240549	17,79795885	40,65131459	Ex contenimento	*
				241218	17,79805756	40,65042378	Ex contenimento	*
				243429	17,79863209	40,6505357	Ex contenimento	*
				243455	17,79863343	40,65046855	Ex contenimento	*
				161511	17,79917042	40,65225888	Ex contenimento	*
				161546	17,79901561	40,65241299	Ex contenimento	*
				161587	17,79901341	40,65225563	Ex contenimento	*
				161888	17,79898355	40,65211432	Ex contenimento	*
				162083	17,79912561	40,65181519	Ex contenimento	*
				162149	17,79930669	40,65181119	Ex contenimento	*
				162170	17,79931344	40,65166224	Ex contenimento	*
				162237	17,79949408	40,65163683	Ex contenimento	*
				162583	17,79969692	40,65178365	Ex contenimento	*
				162604	17,79969648	40,65191761	Ex contenimento	*
BRINDISI	39	339	FINANZE DELLO STATO					

4/7




Allegato D

OLIVO	163010	17,79989541	40,65190625	Ex contenimento	*
OLIVO	163426	17,79993322	40,65219496	Ex contenimento	*
OLIVO	166176	17,79995196	40,65226660	Ex contenimento	*
OLIVO	166359	17,79966831	40,65206379	Ex contenimento	*
OLIVO	166398	17,79895428	40,65167868	Ex contenimento	*
OLIVO	166450	17,79952985	40,65193559	Ex contenimento	*
OLIVO	166471	17,79932678	40,65196071	Ex contenimento	*
OLIVO	166484	17,79913232	40,65152826	Ex contenimento	*
OLIVO	166490	17,79933655	40,65210711	Ex contenimento	*
OLIVO	166506	17,79928073	40,65151418	Ex contenimento	*
OLIVO	166526	17,79913455	40,65195933	Ex contenimento	*
OLIVO	166553	17,79916003	40,65211568	Ex contenimento	*
OLIVO	198602	17,79893920	40,65154149	Ex contenimento	*
OLIVO	198715	17,79886074	40,65065865	Ex contenimento	*
OLIVO	198806	17,79905319	40,65065628	Ex contenimento	*
OLIVO	198829	17,79907056	40,65080838	Ex contenimento	*
OLIVO	198845	17,79910684	40,65109583	Ex contenimento	*
OLIVO	198858	17,79888690	40,65096356	Ex contenimento	*
OLIVO	199044	17,79893517	40,65138785	Ex contenimento	*
OLIVO	199063	17,79891506	40,65125659	Ex contenimento	*
OLIVO	199094	17,79911608	40,65123870	Ex contenimento	*
OLIVO	199115	17,79928252	40,65137462	Ex contenimento	*
OLIVO	199132	17,79946491	40,65135122	Ex contenimento	*
OLIVO	199149	17,79964730	40,65133901	Ex contenimento	*



Allegato D

OLIVO	199164	17,79964060	40,65121488	Ex contenimento	*
OLIVO	199176	17,7998287	40,65120776	Ex contenimento	*
OLIVO	199199	17,79943579	40,65107763	Ex contenimento	*
OLIVO	199210	17,79945284	40,65121895	Ex contenimento	*
OLIVO	199218	17,79927179	40,65124438	Ex contenimento	*
OLIVO	199229	17,79925704	40,65107650	Ex contenimento	*
OLIVO	199256	17,79922217	40,65094321	Ex contenimento	*
OLIVO	199267	17,79943943	40,65094219	Ex contenimento	*
OLIVO	199278	17,79940442	40,65077875	Ex contenimento	*
OLIVO	199317	17,79920991	40,65065234	Ex contenimento	*
OLIVO	199329	17,79938763	40,65064425	Ex contenimento	*
OLIVO	199348	17,79958829	40,65063084	Ex contenimento	*
OLIVO	199363	17,79959902	40,65077227	Ex contenimento	*
OLIVO	199379	17,79977801	40,65062556	Ex contenimento	*
OLIVO	199389	17,79959768	40,65049653	Ex contenimento	*
OLIVO	199405	17,79937134	40,65052538	Ex contenimento	*
OLIVO	199412	17,79920071	40,65051485	Ex contenimento	*
OLIVO	243854	17,79981494	40,65103936	Ex contenimento	*
OLIVO	201926	17,79919737	40,65036679	Ex contenimento	*
OLIVO	201929	17,79954364	40,65020353	Ex contenimento	*
OLIVO	201935	17,80014619	40,65015363	Ex contenimento	*
OLIVO	201936	17,80033261	40,65014651	Ex contenimento	*
OLIVO	201939	17,80020038	40,65067777	Ex contenimento	*
OLIVO	201941	17,80052802	40,65012924	Ex contenimento	*



Allegato D

					201944	17,80056209	40,65058307	Ex contenimento	*
					201969	17,80280158	40,65000203	Ex contenimento	*
					244810	17,80131308	40,65080067	Ex contenimento	*
					244828	17,80189097	40,65076108	Ex contenimento	*
					164431	17,80027896	40,65193830	Ex contenimento	*
					164469	17,80048945	40,65201879	Ex contenimento	*
					164605	17,80051365	40,65232087	Ex contenimento	*
					165581	17,80067302	40,65185860	Ex contenimento	*
					165939	17,80009004	40,65175194	Ex contenimento	*
					165999	17,80009824	40,65189604	Ex contenimento	*
					166024	17,80009979	40,65203428	Ex contenimento	*
					167115	17,80060172	40,65128949	Ex contenimento	*
					167489	17,80103149	40,65182885	Ex contenimento	*
					168501	17,80143434	40,65181135	Ex contenimento	*
					168933	17,80174345	40,65135936	Ex contenimento	*
					167160	17,80096003	40,65125865	Ex contenimento	*
					167182	17,80095756	40,65113551	Ex contenimento	*
					201964	17,80250127	40,65100169	Ex contenimento	*
					201966	17,80247770	40,65087962	Ex contenimento	*
					244964	17,80135422	40,65109186	Ex contenimento	*
TOTALE					160				160

